Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 26 APRILE 1982:

LEGGE 26 aprile 1982, n. **181**.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 aprile 1982, n. 174.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è prorogato di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 aprile 1982.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 12 febbraio 1982, n. 3;

Viste le delibere del consiglio comunale di Capri in data 15 dicembre 1981, n. 627, e in data 2 febbraio 1982, n. 155;

Vista la delibera del consiglio comunale di Anacapri in data 8 febbraio 1982, n. 50;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 07788 in data 4 marzo 1982;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° aprile 1982 al 30 settembre 1982 è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazione ubicate nei comuni suddetti ma non residenti; purché iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, limitatamente ad una sola autovettura per nucleo familiare;

c) ambulanze, carri funebri, automezzi trasporto merci qualsiasi provenienza (sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola) e servizi di polizia;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2067)

DECRETO 16 aprile 1982.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale di Procida in data 3 marzo 1982, n. 130;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 15 maggio 1982 al 31 agosto 1982 è vietato l'afflusso nell'isola di Procida degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola, purché iscritti nei ruoli comunali per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti urbani;

c) automezzi trasporti merci, servizi di polizia, ambulanze, carri funebri;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana od estera;

f) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le necessità;

g) le autovetture trainanti roulottes possono sbarcare nell'isola, ma dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto dal 15 maggio 1982 al 31 agosto 1982 nel punto in cui hanno parcheggiato la roulottes al momento dello sbarco;

h) per i mezzi pesanti divieto assoluto nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi nel periodo 15 maggio al 31 agosto 1982 con eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e degli automezzi appartenenti ai residenti nell'isola di Procida.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2068)

DECRETO 16 aprile 1982.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Isola del Giglio in data 22 marzo 1982, n. 62;

Vista la delibera del consiglio comunale di Isola del Giglio in data 19 marzo 1982, n. 93;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1982 al 31 agosto 1982 è vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola;

a) autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) autoveicoli i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno almeno 15 giorni nell'isola;

c) autoveicoli recanti targa estera;

d) automezzi per trasporto merci, servizi di polizia, ambulanze e carri funebri;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana od estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2069)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° marzo 1982.

Aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparati medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2, l'art. 8, secondo comma, punti 7 e 8, gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977): « Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Visti il decreto interministeriale 3 ottobre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 ottobre 1977): « Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Sentiti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della legge n. 685 sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

Tabella IV

E' cancellata la sostanza: acido 5-allil-5(B-idrossipropil)-barbiturico.

Art. 2.

L'elenco delle specialità medicinali soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977 è così modificato:

Tabella I

E' cancellata la seguente specialità: Antiadiposo Isnardi confetti.

Tabella IV

E' cancellata la seguente specialità: Axeen confetti.

Tabella V

E' cancellata la seguente specialità: Visceralgina composta compresse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

(2066)

DECRETO 16 aprile 1982.

Determinazione della misura delle percentuali degli interventi di interruzione della gravidanza che possono essere praticati dalle case di cura autorizzate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, riguardante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

Visto in particolare l'art. 8 della legge;

Visto, altresì, il quarto comma dell'art. 9 della precitata legge;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979), concernente la determinazione nella misura del 20% delle percentuali degli interventi di interruzione della gravidanza che possono essere praticati dalle case di cura autorizzate;

Rilevato che in diverse regioni la suddetta percentuale si è rilevata insufficiente per la tempestiva effettuazione dei richiesti interventi di interruzione di gravidanza;

Considerata, pertanto, l'opportunità di elevare la percentuale stessa;

Decreta:

La percentuale, eguale per tutte le case di cura autorizzate dalle regioni, degli interventi di interruzione della gravidanza che possono essere praticati, è pari al 30% del totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso le case di cura o del totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con le regioni e con le unità sanitarie locali.

La scelta fra i due criteri sopra menzionati è operata dalle singole case di cura.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per la pubblicazione.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2048)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 aprile 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1945, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 341/82 del 10 febbraio 1982, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. 44 del 16 febbraio 1982 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella C.E.E. di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di pigiami e camicie da notte a maglia per donna, ragazza e bambini di fibre tessili sintetiche e di cotone (v. d. 60.04/cod. stat. 510, 530, 810 e 830), originari della Repubblica popolare cinese è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'allegato II alla circolare n. 44/81, protoc. n. 672628 del 3 dicembre 1981, concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazioni vistate in data anteriore a quella di entratta in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 7 aprile 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2049)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1982.

Modalità di applicazione delle disposizioni per l'acquisto dei contrassegni di Stato con il pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale per i casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visti i decreti-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353 e 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 4 secondo comma, della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente la possibilità di autorizzare i fabbricanti di prodotti alcolici ad acquistare contrassegni di Stato col pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale, quando si riconosca la necessità di sostituire un corrispondente quantitativo di contrassegni dello stesso tipo già acquistati e regolarmente applicati ai recipienti contenenti detti prodotti o da applicare agli stessi;

Decreta:

Art. 1.

I fabbricanti di prodotti alcolici che hanno necessità di sostituire quantitativi di contrassegni di Stato già acquistati e regolarmente applicati ai recipienti contenenti detti prodotti o ancora da applicare agli stessi e intendono ottenere il beneficio del prezzo ridotto ad un quarto, di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 11 maggio 1981, n. 213, devono presentare apposita domanda all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Nella domanda, redatta in carta legale, dovranno essere indicati:

1) il nominativo del fabbricante e chi lo rappresenta legalmente, la sede legale, la sede dello stabilimento e il numero della licenza fiscale d'esercizio;

2) i quantitativi, il tipo, la taglia, la serie, la sottoserie e il numero dei contrassegni che si intendono sostituire;

3) la quantità, la qualità dei prodotti alcolici, il numero, la capacità ed il tipo dei contenitori nel caso si tratti di contrassegni già applicati ai recipienti;

4) i motivi a base della richiesta di sostituzione dei contrassegni di Stato.

Art. 2.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda di cui al precedente art. 1, provvede per i necessari accertamenti e procede alla identificazione dei contrassegni per i quali viene chiesta la sostituzione, redigendo apposito verbale nel quale dovranno essere specificati i risultati delle verifiche effettuate e i quantitativi dei contrassegni, identificati per tipo, taglia, serie, sottoserie e numero.

Art. 3.

Accertata la regolarità della richiesta sulla base delle verifiche di cui all'articolo precedente e riconosicuta la

necessità di sostituzione dei contrassegni di Stato, il dirigente dell'ufficio autorizza l'acquisto di un corrispondente numero di contrassegni di Stato dello stesso tipo, di pari importo, col pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale.

Art. 4.

I contrassegni già applicati ai recipienti o ancora da applicare per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, dovranno essere distrutti alla presenza del personale finanziario e l'operazione dovrà risultare da apposito verbale nel quale saranno riportati gli estremi della citata autorizzazione e del verbale indicato all'art. 2.

Un esemplare dell'autorizzazione e dei due verbali dovranno essere allegati alle relative contabilità.

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre disposizioni amministrative vigenti in materia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1982
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 262

(2047)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 febbraio 1982.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 30 miliardi, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93 (comunità montane).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71 recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto, in particolare, l'art. 36 del sopracitato decreto-legge n. 786/81, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità ex legge n. 93/81;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del 12 gennaio 1982, n. 100327, registrato alla Corte dei conti, registro n. 2, foglio n. 134, con cui viene disposta, in applicazione del soprarichiamato decreto-legge n. 786/81, una assegnazione di lire 30 miliardi, per l'esercizio 1982, sia in termini di competenza che di cassa, allo stanziamento del Fondo ex art. 9 della legge n. 281/70;

Ritenuto di dover adottare per la ripartizione, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, della prima assegnazione di lire 30 miliardi di coefficienti indicati nella tabella *A*, allegata alla legge numero 93/81;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione di lire 30 miliardi, per le finalità esposte in preambolo, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome —	Lire —
Trento	427.500.000
Bolzano	483.000.000
Valle d'Aosta	366.900.000
Piemonte	2.008.200.000
Liguria	807.000.000
Lombardia	2.181.300.000
Veneto	1.029.300.000
Friuli-Venezia Giulia	632.400.000
Emilia-Romagna	1.180.800.000
Toscana	1.660.200.000
Umbria	645.600.000
Marche	872.700.000
Lazio	1.586.700.000
Abruzzo	1.819.500.000
Molise	896.400.000
Campania	2.337.000.000
Puglia	1.057.200.000
Basilicata	1.611.000.000
Calabria	2.645.700.000
Sicilia	2.227.500.000
Sardegna	3.524.100.000
Totale	30.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1982, sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti pre la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 253

(1978)

DECRETO 12 marzo 1982.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 1.396.650.832, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (secondo programma triennale 1978-80).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale sono stati attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di L. 988.102.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 380 del 17 febbraio 1982, resa dall'assessore competente della regione Piemonte ai sensi dell'art. 53, della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di lire 1.396.650.832 a valere sulle disponibilità relative al secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.396.650.832 è impegnata a favore della regione Piemonte per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982 in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 264

(1980)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 aprile 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. I.C.I.R., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 119, concernente modificazioni e integrazioni della legge suddetta;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119, del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.C.I.R., con sede legale in Milano, quale società collegata con la S.p.a. Liquichimica Augusta, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dottor Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al nuovo commissario di predisporre il programma di cui all'art. 2 secondo comma della legge citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.C.I.R., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2103)

DECRETO 22 aprile 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 119, concernente modificazioni e integrazioni alla legge suddetta;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187, del 10 luglio 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, con sede in Bologna, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato, su conforme parere del CIPI, con decreto ministeriale 24 dicembre 1980;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 aprile 1981, con il quale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 3 luglio 1981;

Vista l'istanza del commissario, in data 15 marzo 1982, volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno per la seconda volta, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119, l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 2 aprile 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, con sede in Bologna, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 3 luglio 1982, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2104)

DECRETO 22 aprile 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Tresit, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 119, concernente modificazioni e integrazioni della legge suddetta;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119, del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Tresit, con sede legale in Milano, quale società collegata con la S.p.a. Liquichimica Augusta, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al commissario di predisporre il programma di cui all'art. 2 secondo comma della legge citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Tresit è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2105)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **175.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Domenico Savio, in Vinovo, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Domenico Savio, in frazione Garino del comune di Vinovo (Torino). La chiesa parrocchiale anzidetta viene autorizzata, altresì, ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana per la preservazione della fede, in Torino, con atto pubblico 15 giugno 1977, n. 29708 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano, e consistente in un complesso immobiliare comprendente la chiesa, la casa canonica e l'annesso terreno della superficie di mq 2993, sito in comune di Vinovo (Torino), frazione Garino, via Sestriere, 16, descritto nella perizia giurata 27-28 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato in L. 100.300.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **176.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in Oria.

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Oria 1° ottobre 1976, integrato con due dichiarazioni dell'8 e del 12 aprile 1980, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in Oria (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 17

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **177.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ignazio da Laconi, in Domusnovas.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iglesias 7 ottobre 1979, integrato con altro decreto del 9 ottobre 1979 e con tre dichiarazioni, le prime due del 1° marzo 1980 e la terza del 25 febbraio 1981, relativo alla erezione della parrocchia di S. Ignazio da Laconi, in Domusnovas (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 19

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **178.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Benedetto da Sasso Letroso di Riolo Terme a Lugo.

N. 178. Decreti del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Imola 21 agosto 1979, integrato con due dichiarazioni del 31 agosto 1979 e del 13 gennaio 1981, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di S. Benedetto in S. Gabriele, in Lugo (Ravenna), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Benedetto, in località Sasso Letroso del comune di Riolo Terme (Ravenna) con il mutato titolo di « S. Benedetto in S. Gabriele »; *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Benedetto nella limitrofa parrocchia dei SS. Stefano e Martino della Costa.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 16

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **179.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio, in Grugliasco, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio, in Grugliasco (Torino). La chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana preservazione della fede, in Torino, con atto pubblico 16 novembre 1979, n. 33095 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano, consistente in un appezzamento di terreno sito in comune di Grugliasco (Torino), della superficie di mq 1883, sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 25-26 agosto 1980 del geom. Mario Portaluri e complessivamente valutato in L. 210.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 15

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **180.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto delle suore ancelle missionarie del SS.mo Sacramento, in Roma, e autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto delle suore ancelle missionarie del SS.mo Sacramento, in Roma. L'istituto stesso, viene autorizzato, altresì, ad accettare la donazione disposta dalle suore Agnese Cola, Matilde Fongaro, Bruna Valvason e Lina Nogara con atto pubblico 7 febbraio 1980, n. 30178 di repertorio, a rogito dott. Emanuele Arra, notaio in Roma, consistente in un immobile ad uso civile, sito in comune di Monteflavio (Roma) località Crocetta, descritto nella perizia giurata 10-21 aprile 1980 del geom. Aldo Di Pasqua e valutato in L. 61 milioni dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società azionaria Kekler italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Santhià (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 all'8 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari), località Macchiareddu Grogastu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tintoria Emiliana Stefani & C., con sede in Umbersetto di Spezzano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cipa - Compagnia italiana porcellane affini, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saice - Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Giovanni Colombo S.n.c., con sede in Busto Arsizio (Varese), e stabilimento in Morazzone (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale, con stabilimenti in Qualiano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.A. - Costruzione materiale elettrico avvolgimenti, con stabilimento in Maddaloli (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Italconsult, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boselli Carlo di Garbagnate Monastero (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dyrup & Co. S.r.l. di Casoria, in liquidazione, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patalec - Cem, stabilimento di Cassano Magnago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri, di Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Garbarini P. & C., di Bodio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italver Pittburgh Paints, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agoto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Giannattasio, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Francesco Lazzeri S.n.l., con sede e stabilimento in S. Giuliano Terme, e Deta S.p.a., con sede in Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata al 21 febbario 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saila, con sede in Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli, è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Autoelectronic S.r.l., di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano S. Marco, è prolungata al 14 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano S. Marco, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), ora Lear S.p.a. è prolungata al 14 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, di Roma, è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento a Zingonia, è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta GE.CO S.p.a., con sede e stabilimento in Caselette (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori

sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombarda fertilizzanti, di Manfredonia (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 4 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombarda fertilizzanti, di Manfredonia (Bari), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Elettritalia Progettazione e costr. imp. el. e telefonici S.r.l., con sede in Roma, è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, con sede in Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica italiana con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rheem Safim con sede in Milano e stabilimenti in Salzano (Venezia) e Melzo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2072)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle imprese industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

(2071)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. di Ivrea e consociate.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 viene disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. con sede in Ivrea (esclusi gli stabilimenti di Ivrea e Scarmagno), Olivetti Accessori S.p.a. di Ivrea, Olivetti Controllo Numerico S.p.a. di Marcianise (Caserta), Olivetti Peripheral Equipment S.p.a. di Ivrea, Olivetti Sistemi per l'Automazione Industriale S.p.a. di Marcianise, Elea S.p.a. di Ivrea, Eleprint S.p.a. di Ivrea, Motori ed Apparecchiature Elettriche S.p.a. di Ivrea, Olivetti Telecomunicazioni S.p.a. di Ivrea, Probest S.p.a. di Ivrea, Tecsinter S.p.a. di Ivrea, Immobiliare Ivrea San Giovanni S.p.a. di Ivrea, Olivetti Synthesis S.p.a. di Ivrea, Olivetti Tecnost S.p.a. di Ivrea unità nazionali, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(2070)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore del legno operanti nella provincia di Salerno.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, per un ulteriore periodo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra, sospesi dal lavoro dal 1° agosto 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Crouse Hinds of Europe di Trieste;
S.p.a. Calzaturificio Universum di Castelbolognese (Ravenna);
S.p.a. Tipografia Operaia Romana di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Nuova Arona S.p.a., con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);
S.p.a. Resisto di Sesto Fiorentino (Firenze);
S.p.a. Maglificio S. Vito di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
S.p.a. Vossloh, con sede in Sarsina (Forlì);
Tipografica Pompei, con stabilimento in Pompei (Napoli);
S.p.a. Sampas, con sede e stabilimento in Fizzonasco - Pieve Emanuele (Milano);
S.p.a. Mir Mar Plastica, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì);
S.r.l. Index, con sede legale in Magenta e stabilimento ed uffici amministrativi in Sesto San Giovanni (Milano);
Società The Whip di Ronciglione (Viterbo).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. M.T.A., con sede legale e stabilimenti in Ghisalba (Bergamo) e Cossato;
S.p.a. F.A.B. di Marsciano (Perugia);
S.p.a. Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone);
S.r.l. Lavorazione Tiberina Cartolibraria ora Cartolibraria di Città di Castello (Perugia).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Solex di Torino;
I.G.A.P. S.p.a. di Castelnuovo Garfagnana (Lucca);
S.p.a. Talco e Grafiti Valchisone, con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino);
Lombarda Fertilizzanti S.p.a. di Manfredonia (Foggia);
Genal S.p.a., con sede in Catania, stabilimento Idos di Bagheria (Palermo);
S.p.a. Italenka, con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia);
S.p.a. Gianetti, con sede e stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano) e deposito di Saronno (Varese);
S.p.a. Osi-Gianetti, con sede in Milano e stabilimento in Torino;
Società Metalteco di Santo Stefano Magra (La Spezia);
Industrial Habitat S.p.a., con sede e stabilimento in Piedimonte S. Germano (Frosinone);
S.p.a. C.L.M. - Costruzioni lavorazioni metalmeccaniche, con sede in Mercato S. Severino (Salerno);
Alfa - Sim S.p.a., con sede legale in Cagliari e stabilimento in zona industriale Macchiareddu;
ditta Filatura di Luino S.r.l., con sede e stabilimento in Luino (Varese);
S.p.a. Florio & C., con stabilimento in Pontecagnano (Salerno);
S.n.c. Gisa confezioni di Borgoticino (Novara);
S.r.l. La Metallurgica, con sede legale in Cagliari e cantieri di S. Gavino Mon.le e Villacidro;
S.p.a. Manifattura San Valeriano, con sede in Virle Piemonte e stabilimenti in Virle e Piossasco (Torino);
ditta Mazzucchelli celluloide di Castiglione Olona (Varese);
S.p.a. S.I.C.I.E.T. - Centri operativi di Oristano e Cagliari e sede legale di Ariccia;
ditta Simiet di Roma;
S.p.a. Slai Cord, con stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno);
S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento di Leinì (Torino);
S.p.a. Varta, con sede e stabilimento in Milano;
ditta Uberti Alessandro di Bertolino Paola in Beinasco (Torino);
ditta Tu.Ca.M. S.r.l., con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera);
S.p.a. Pollo d'oro, con sede in Castelvetro (Piacenza);
ditta Omniaplast di Torino;
Società Agricola Molisana di Boiano (Campobasso);
Confezioni Gipa di Modugno;
Società industria confezioni Cira di Palestrina (Roma);
S.p.a. Sigma, con sede sociale in Napoli;
Società Cartiera Vincenzo Pastorino di Guarcino (Frosinone);
ditta confezioni Elta S.r.l., con sede in Clusone (Bergamo) e stabilimento in Adria, frazione Bottrighe (Rovigo);
S.r.l. ILAM - Industrie laterizi molisana di Baranello (Campobasso);
S.p.a. C.O.S.P.E. di Cagliari;
S.p.a. Emme Sole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense;

ditta Invitea, con sede e stabilimento in Corsico;
S.n.c. Maiak di Porcia (Pordenone);
ditta Metalars, con sede e stabilimento in Brescia;
Officine M. Bortolin di Porcia (Pordenone);
S.r.l. R.A.F. di Triulzi, con sede in Cologno Monzese (Milano);
S.r.l. S.M.E.T., centri operativi di Tortolì, Macomer, Siniscola, uffici amministrativi di Nuoro;
Società Unicar Sud di Anagni (Frosinone);
Società I.F.C., con sede in Roma e stabilimento in Cassino (Frosinone);
S.p.a. Dell'Acqua e C., con sede in Legnano (Milano) e stabilimento in Casnigo (Bergamo);
ditta Cagnoni & C. S.p.a., con sede in Osimo (Ancona);
S.p.a. Colomplast, con sede in San Colombano Certinoli (Genova);
ditta Vecris S.r.l. di S. Giovanni Valdarno (Arezzo);
S.p.a. Triulzi, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano);
S.p.a. Cartoprint di Caronno Pertusella (Varese);
ditta Omac Caprara S.a.s., con sede e stabilimento in Germignana (Varese);
S.p.a. Manifattura Milani, con sede e stabilimento in Castiglione Olona (Varese);
S.p.a. Arrighi, con sede, stabilimento e uffici in Carmagnola (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale delle seguenti società:
SNEG - Società editrice giornale quotidiano « Roma », in liquidazione, con sede in Napoli;
S.p.a. Il Messaggero di Roma;
Società editrice « Il Rinnovamento » di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:
S.p.a. Rimisa, con sede a Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro);
S.p.a. Tespiana, con sede e stabilimento in Vallemosso (Vercelli);
ditta A.R.C.O. - Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano);
S.p.a. Nuova Innocenti di Milano;
S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari);
ditta SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:
ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero di Coperchio di Pellezzano (Salerno);
Società Calzaturificio Calver, con stabilimento a Teverola (Caserta);
ditta Gaeta industria petroli, con sede in Gaeta (Latina);
S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina);
S.p.a. Rumianca di Torino, con stabilimento ad Avenza di Carrara (Massa Carrara);
S.p.a. Costruzioni sarde di Porto Torres (Sassari);
S.p.a. Seimart, in liquidazione, di Tradate, uffici di Torino;
S.p.a. Villeroy e Boch, con sede legale in Teramo;
S.p.a. METT - Metallurgica e tubificio Tirreno di Milazzo (Messina);
S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo);
S.r.l. Paravia elevator's service, con stabilimento in Polla (Salerno);
S.p.a. Manifatture tessili di Castelnuovo Garfagnana (Lucca);
S.p.a. Vibrocemento sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Monastir (Cagliari);
S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri;
S.a.s. Omnia di S. Antioco (Cagliari);
ditta F.lli Fallica di Paternò;
S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari);
S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna);
ditta LIN S.r.l. - Lavori industriali e navali, con stabilimento di Baia (Napoli);
S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con stabilimento in Sparanise (Caserta);
ditta I.L.A. - Industria laniera abruzzese di Vincenza Merlino e Figli S.n.c., con sede in Taranta Peligna e Pescara;
ditta Grundig elettronica S.p.a. di Rovereto;
S.r.l. Gestioni industriali, con stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli);
S.p.a. Fulgorcavi Italia, già Fulgor Italia S.p.a., con stabilimento in Scafati (Salerno);
S.p.a. Fulgorcavi di Latina;
S.p.a. Detroit Sem di Monfalcone (Gorizia);
S.p.a. C.R.B. elettronica, con sede in Ancona;
ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);
S.p.a. Cemater di Ferrandina (Matera);
S.p.a. IBP - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, stabilimenti in Perugia, Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e unità commerciali in tutta Italia e società Perugina, stabilimento di Perugia, già IBP;
ditta Autovox TV S.p.a. di Roma;
ditta Autovox S.p.a. di Roma;
S.p.a. Arredarte di Marino Cao (Cagliari);
S.p.a. Aersarda;
S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);
S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede e stabilimento a Parona (Verona).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi dell'impresa S.p.a. Pellegrini, con sede legale in Milano, servizio mensa presso lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno (Varese) della società IRE.

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della predetta impresa sarà strettamente collegata al periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria dell'impresa industriale presso cui viene svolto il servizio di mensa.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:
Società Montefibre, sede di Milano e stabilimento di Casoria;
Società Italiana prodotti acrilici, stabilimento di Porto Marghera;
Società Italiana nylon, stabilimenti di Pallanza e Ivrea;
Società Chatillon, stabilimento di Vercelli;
Società Merak di Terni;
Società Vallesusa, in liquidazione, stabilimento di Rivarolo;
Società industriale Lanzo, stabilimento di Lanzo.

(2022)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1982, concernente il conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 31 marzo 1982, a pag. 2458, dove è scritto: « Orsini dott. *Antonio*, capitano medico », leggasi: « Orsini dott. *Francesco*, capitano medico ».

(2056)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 20 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1320,05	1320,05	1319,85	1320,05	1320 —	1320,05	1319,95	1320,05	1320,05	1320,05
Dollaro canadese	1084 —	1084 —	1086 —	1084 —	1084 —	1084 —	1086,25	1084 —	1084 —	1084 —
Marco germanico	551,48	551,48	551,60	551,48	551,50	551,50	551,50	551,48	551,48	551,50
Fiorino olandese	496,88	496,88	497,30	496,88	497 —	496,90	497,15	496,88	496,88	496,90
Franco belga	29,182	29,182	29,17	29,182	29,20	29,20	29,1940	29,182	29,182	29,20
Franco francese	211,72	211,72	212 —	211,72	211,90	211,70	211,70	211,72	211,72	211,70
Lira sterlina	2336,70	2336,70	2339,50	2336,70	2337 —	2336,65	2335,50	2336,70	2336,70	2336,70
Lira irlandese	1906,50	1906,50	1909 —	1906,50	1908 —	—	1904 —	1906,50	1906,50	—
Corona danese	162,42	162,42	162,25	162,42	162,50	162,40	162,43	162,42	162,42	162,45
Corona norvegese	217,60	217,60	217,50	217,60	217,50	217,55	217,50	217,60	217,60	217,60
Corona svedese	223,70	223,70	223,60	223,70	224 —	223,65	223,65	223,70	223,70	223,70
Franco svizzero	678,24	678,24	678,55	678,24	679 —	678,20	678,40	678,24	678,24	678,25
Scellino austriaco	78,401	78,401	78,45	78,401	78,50	78,35	78,37	78,401	78,401	78,40
Escudo portoghese	18,23	18,23	18,12	18,23	18,15	18,20	18,95	18,23	18,23	18,25
Peseta spagnola	12,448	12,448	12,50	12,448	12,50	12,50	12,4950	12,448	12,448	12,50
Yen giapponese	5,431	5,431	5,44	5,431	5,40	5,42	5,4380	5,431	5,431	5,43
E.C.U.	1318,61	1318,61	—	1318,61	—	—	1318,61	1318,61	1318,61	—

Media dei titoli del 20 aprile 1982

Rendita 5 % 1935	49,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50 % » » 1968-83	91,650
» 5,50 % » » 1969-84	84,825
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,575
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	69,400
» 10 % » » 1977-92	77 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,350
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,775
» » » » 1- 5-1980/82	99,800
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99, 75
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,725
» » » » 1-12-1980/82	99,825
» » » » 1- 1-1980/83	99,972
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,725
» » » » 1-10-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	99,800
» » » » 1- 4-1981/84	99,750
» » » » 1- 6-1981/84	99,800
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,150
» » » 18 % 1- 7-1983	99,475
» » » 12 % 1-10-1983	90,300
» » » 12 % 1- 1-1984	88,900
» » » 12 % 1- 4-1984	87,225
» » » 12 % 1-10-1984	85,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1982

Dollaro USA	1320 —
Dollaro canadese	1085,125
Marco germanico	551,490
Fiorino olandese	497,015
Franco belga	29,188
Franco francese	211,710
Lira sterlina	2336,100
Lira irlandese	1905,250
Corona danese	162,425
Corona norvegese	217,550
Corona svedese	223,675
Franco svizzero	678,320
Scellino austriaco	78,385
Escudo portoghese	18,590
Peseta spagnola	12,491
Yen giapponese	5,434
E.C.U.	1318,610

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; licenza di scuola media inferiore e diplomi corrispondenti.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma - Piazzale Aldo Moro, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 luglio 1982 sarà data comunicazione dei giorni, dei locali e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda patologia speciale chirurgia e propedeutica clinica (per le esigenze del servizio trapianti d'organo) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di seconda *patologia speciale* chirurgica e propedeutica clinica - Facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del novantatreesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2078)

Concorso a quindici posti di coadiutore presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università della Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono *essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della* Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(2079)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di vice direttore di ragioneria e di commesso.

Nel Bollettino ufficiale - supplemento ordinario n. 41-42 dell'8-15 ottobre 1981, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1981, registro n. 78, *foglio n. 99, relativo all'approvazione della graduatoria generale* di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979.

Nel Bollettino ufficiale n. 21-22 del 22-29 luglio 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1980, registro n. 39, foglio n. 26, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei, del concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti elevati a novantasei, di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, riservato agli uffici dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1979.

(1893)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da due a tre, del numero dei posti del concorso a segretario nel ruolo della carriera di concetto

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 206, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nelle more concorsuali si sono resi vacanti nella suddetta qualifica di segretario ulteriori due posti, uno dei quali, tenuta presente la riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, può essere conferito mediante concorso;

Ritenuta pertanto l'opportunità di elevare da due a tre i posti messi a concorso con il citato decreto per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso a segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto 2 novembre 1981, citato nelle *premesse, è elevato da due a tre.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 18 febbraio 1982

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 37

(2080)

REGIONE PIEMONTE

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 70, IN ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pneumologia e tisiologia;
un posto di aiuto della 1ª divisione di medicina generale;
due posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Alessandria.

(296/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio emotrasfusionale;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale, settore concorsi, dell'ente in Caserta.

(302/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 110 del 22 aprile 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 68, in Rho: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico infermiere psichiatrico, tecnico specializzato assistente sociale, applicato, capo sala, operaio specializzato meccanico (presso il presidio ospedaliero), centralinista fattorino e addetto alla segreteria.

R E G I O N I

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. **67.**

Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata convenzionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *dell'*11 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano le procedure relative alla individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata convenzionata fruenti di contributi statali o regionali diretti alla costruzione di nuove abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 2.

Bandi di concorso

Per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 1 sono emanati bandi di concorso distinti per ciascuna delle seguenti categorie di operatori:

cooperative edilizie e loro consorzi;
imprese di costruzione e loro consorzi;
privati proprietari, anche riuniti in consorzio;
enti pubblici per quanto attiene programmi di edilizia agevolata convenzionata.

I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

I provvedimenti derivanti dalle competenze attribuite alla giunta regionale ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95, art. 3, lettera *a*), sono adottati previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 3.

Contenuto dei bandi di concorso

I bandi di concorso debbono riferirsi agli ambiti territoriali determinati dal progetto biennale e comprendere tutte le previsioni in esso contenute, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95.

I bandi di concorso devono indicare:

a) le condizioni di ammissibilità;
b) i requisiti dei richiedenti;
c) i criteri prioritari e i relativi punteggi a essi attribuiti per la scelta degli operatori e il ricorso al sorteggio a condizioni di parità;
d) l'importo o il numero degli alloggi ammessi a finanziamento pubblico e le caratteristiche di ciascun intervento, sulla base dei costi massimi ammissibili;
e) i documenti da allegare e il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
f) la data alla quale devono essere posseduti le condizioni di ammissibilità e i requisiti che determinano la posizione nella graduatoria.

Per le cooperative edilizie e loro consorzi tra le condizioni di ammissibilità, deve essere previsto che, contestualmente alla domanda, sia presentato l'elenco dei soci prenotatari in numero

non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e non superiore al numero massimo di alloggi che possono essere ammessi a contributo.

Nello stesso elenco devono essere indicati i soci prenotatari di riserva in misura non inferiore al cinquanta per cento e non superiore al cento per cento degli alloggi da realizzare.

La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità.

Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione degli alloggi disponibili si procederà a sorteggio tra tutti i soci della cooperativa finanziata iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

Tra i documenti di cui al precedente punto *e*) dovrà, tra l'altro, essere previsto il decreto di iscrizione all'albo prefettizio.

I soci prenotatari e di riserva delle cooperative e i privati proprietari devono avere la propria residenza o prestare la propria attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale previsto dal bando.

Art. 4.

Verifica dei requisiti

In relazione ai singoli bandi per la prenotazione di finanziamenti di edilizia agevolata convenzionata, per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato la posizione nella graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95, il presidente della giunta regionale può avvalersi, per le cooperative aderenti, della collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Art. 5.

Attuazione legge 12 febbraio 1980, n. 25

L'attuazione dei compiti attribuiti alla Regione dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione del 15 febbraio 1980, n. 25, è demandata, rispettivamente alla giunta regionale e al suo presidente in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95.

Art. 6.

Definizione della normativa tecnica

In attuazione di quanto previsto dal programma regionale di sviluppo approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, la giunta regionale, avvalendosi della collaborazione del consorzio regionale fra gli IACP, è autorizzata ad avviare le ricerche e gli studi preliminari per la definizione della normativa tecnica finalizzata alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'utilizzo di razionali tecniche edilizie.

Titolo II

CRITERI PRIORITARI PER LA SCELTA DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA.

Art. 7.

Cooperative edilizie, interventi di nuova costruzione

La individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi per gli interventi di nuova costruzione deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) delibera di assegnazione dell'area oggetto dell'intervento, oppure la promessa del comune da convertirsi in delibera di assegnazione entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di utile inclusione in graduatoria;

b) titolarità dell'area in proprietà o in diritto di superficie;

c) avvenuta sottoscrizione della convenzione ex art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero ex articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) minore costo unitario degli alloggi o impegno a realizzare contemporaneamente programmi aggiuntivi;

e) partecipazione della cooperativa a precedenti bandi di concorso relativi all'attuazione del piano decennale di edilizia residenziale con inclusione in graduatoria con almeno il cinquanta per cento del punteggio utile per l'assegnazione del contributo.

A parità di punteggio la precedenza è attribuita alle cooperative, e loro consorzi, che si impegnano a installare impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali; perdurando la parità di punteggio la precedenza è attribuita alle cooperative e loro consorzi a proprietà indivisa.

Nei bandi di concorso relativi all'ambito territoriale in cui è inserito il comune di Venezia è attribuita priorità alle cooperative edilizie che realizzano programmi costruttivi nel centro storico di Venezia e nelle altre isole della laguna.

Art. 8.

Cooperative edilizie. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

La individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere effettuata sulla base dei criteri indicati ai punti *d*) ed *e*) del precedente art. 7 e sui seguenti altri criteri:

a) avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) numero dei soci residenti negli alloggi da recuperare.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Valgono i criteri di priorità di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 9.

Imprese di costruzione. Interventi di nuova edificazione

La individuazione delle imprese di costruzione e loro consorzi deve essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 e inoltre dei seguenti altri criteri:

a) superficie complessiva degli alloggi aggiuntivi, entro i limiti stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che si prevedono di realizzare;

b) tempo medio di realizzazione degli alloggi;

c) sistema costruttivo e tipologia edilizia finalizzati al contenimento dei costi.

A parità di punteggio la precedenza è attribuita alle imprese di costruzione che si impegnano a installare impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali.

Art. 10.

Imprese di costruzione. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

La individuazione delle imprese di costruzione e loro consorzi, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere effettuata sulla base dei criteri indicati ai punti *d*) ed *e*) del precedente art. 7 e ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 9 e inoltre al punto *a*) del precedente art. 8.

Art. 11.

Privati. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

La individuazione dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio, deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) fattibilità dell'intervento in relazione allo strumento urbanistico vigente;

b) categoria dell'intervento di recupero secondo le definizioni di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) stato di degrado dell'immobile;

d) interventi riguardanti più alloggi costituenti una unica unità edilizia;

e) numero degli occupanti in relazione alle caratteristiche dell'alloggio;

f) reddito del nucleo familiare come stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;

g) avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10;

h) appartenenza del richiedente alla categoria degli emigranti.

Valgono, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati da privati, i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 12.

Enti pubblici. Interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio esistente

Gli interventi di edilizia agevolata convenzionata di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente verranno individuati, per i comuni e gli istituti autonomi delle case popolari, sulla base di programmi d'intervento presentati dagli stessi enti pubblici.

I comuni e gli istituti autonomi delle case popolari interessati agli interventi di edilizia agevolata convenzionata, di nuove costruzioni e di recupero del patrimonio edilizio esistente, dovranno presentare programmi biennali per gli interventi che intendano attuare.

I programmi ammessi a finanziamento sono individuati da ciascun progetto biennale di intervento.

Art. 13.

Interventi di completamento

Un'aliquota non superiore al 25 per cento dei finanziamenti può essere destinata al completamento delle iniziative di edilizia agevolata convenzionata avviate in esecuzione dei precedenti progetti biennali finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di completamento possono essere ammessi al finanziamento solo per la parte di programma, richiesto in precedenza dall'operatore, che risulta non essere stato finanziato con il precedente progetto biennale d'intervento e a condizioni che:

a) l'intervento già finanziato sia realizzato per una quota non inferiore al 30 per cento;

b) l'intervento di completamento ricada nell'ambito territoriale previsto dal programma per il quale è già stato concesso il precedente finanziamento;

c) il numero degli alloggi e l'importo previsti complessivamente dal programma stesso non siano superiori a quanto disposto dall'art. 3, lettera *d*), della presente legge.

Priorità nella concessione dei finanziamenti è concessa ai programmi per i quali risulta minore il rapporto tra il numero degli alloggi finanziati e quelli degli alloggi richiesti nel programma, tenuto conto del limite di cui al punto *d*) del precedente art. 3.

La individuazione dei soggetti incaricati degli interventi di completamento, avviene sulla base di una graduatoria unica regionale per ciascuna categoria di operatori formulata dalla giunta regionale in relazione ai criteri indicati ai precedenti articoli.

I fondi non utilizzati per le finalità di cui sopra saranno destinati, distintamente per ciascuna categoria di operatori, al finanziamento di nuove abitazioni.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 14.

Limitazioni

Ogni cooperativa edilizia non può partecipare, per il medesimo bando di concorso, a più di una richiesta di finanziamento di interventi di edilizia agevolata convenzionata con i medesimi soci per ciascun progetto biennale.

Ogni impresa di costruzione non può ottenere più di due finanziamenti di edilizia agevolata convenzionata per ciascun progetto biennale.

Per gli interventi di recupero si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 15.

Norma finanziaria

Per la realizzazione di quanto previsto dal precedente art. 6 è autorizzata per il 1981 la spesa di lire 100 milioni da erogarsi con le modalità che saranno stabilite dalla giunta regionale.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede a carico dei fondi di cui all'art, 2, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 16.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 024002080. — Assegnazioni statali per l'edilizia residenziale, legge 5 agosto 1978, n. 457 . . .	L. 100.000.000	L. 100.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento:		
Cap. 047004705. — Avvio degli studi preliminari per la normativa tecnica dell'edilizia industrializzata per componenti (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 dicembre 1981

BERNINI

(1325)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. **68**.

Anticipazioni regionali per opere di irrigazione e di bonifica da effettuarsi ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 18 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di dare attuazione agli interventi nel settore della irrigazione e della bonifica, previsti dall'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni di spesa sui finanziamenti, ammontanti a lire 93.824 milioni, assegnati alla regione Veneto con provvedimento 14 dicembre 1979 del Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativamente al periodo 1983-87.

L'autorizzazione vale nei limiti previsti dal provvedimento del consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1105. Tale provvedimento sarà oggetto di revisione annuale da parte del consiglio regionale.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, la giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di lire 93.824 milioni, assegnato alla regione Veneto per il quinquennio 1983-87. I pagamenti annuali complessivi possono superare in ciascun esercizio finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio di Stato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. **69.**

Contributo straordinario per la realizzazione di una centrale fotovoltaica in comune di Boscochiesanuova.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 18 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di L. 200.000.000 al comune di Verona ai fini dell'acquisto e della sistemazione dell'area e della costruzione delle opere edilizie per la realizzazione di una centrale fotovoltaica in comune di Boscochiesanuova, destinata ad alimentare gli impianti di pompaggio dell'acqua potabile per l'Altipiano della Lessinia.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune di Verona dovrà presentare alla giunta regionale un progetto esecutivo relativo agli interventi di cui al precedente art. 1.

La concessione del contributo è deliberato dalla giunta regionale previa approvazione del progetto e la sua erogazione avverrà su decreto del presidente della giunta regionale, in unica soluzione all'inizio dei lavori.

La giunta regionale disporrà la revoca del contributo qualora la centrale fotovoltaica di cui all'art. 1 non sia stata ultimata entro il 31 dicembre 1983.

L'esecuzione dell'opera stessa avviene a norma delle leggi regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge di L. 200.000.000 per l'esercizio 1981 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196119720, « Fondo di riserva spese impreviste »	200.000.000	200.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 044004547, « Contributo straordinario al comune di Verona per l'acquisto e la sistemazione della area e per la costruzione delle opere edilizie per la realizzazione di una centrale fotovoltaica nel comune di Boscochiesanuova » (capitolo di nuova istituzione) . . .	200.000.000	200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. **70.**

Interventi per agevolare il credito di esercizio alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 18 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

In conformità ai propri indirizzi programmatici, con particolare riferimento agli obiettivi di sviluppo dell'artigianato, la Regione agevola la gestione delle imprese artigiane favorendone l'accesso al credito a breve termine.

A tal fine, la Regione concorre al potenziamento della capacità operativa e contrattuale delle cooperative artigiane di garanzia e allo sgravio degli interessi inerenti a prestiti di esercizio contratti con la fidejussione delle cooperative medesime.

Art. 2.

Quali destinatari delle provvidenze regionali, le cooperative artigiane di garanzia devono associare almeno 500 imprese, operare nell'ambito della provincia ed essere regolate a decorrere dal 1° gennaio 1983 con statuto conforme allo statuto-tipo, che sarà approvato dalla giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'approvazione dello statuto-tipo e delle successive eventuali modifiche di specifiche clausole statutarie, rese necessarie da giustificate esigenze operative, la giunta regionale terrà conto dei principi stabiliti negli articoli seguenti.

Titolo II

DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 3.

Costituisce scopo principale delle cooperative artigiane di garanzia la prestazione di fidejussioni a favore dei propri soci per le operazioni di credito a breve termine finalizzate alle occorrenze di esercizio delle imprese.

Le cooperative artigiane di garanzia possono prestare la loro fidejussione costituendo appositi fondi, anche per operazioni di credito a medio termine, per operazioni di locazione finanziaria e per operazioni diverse da quelle indicate, finalizzate allo sviluppo delle imprese.

Art. 4.

Per le fidejussioni concesse e per i servizi resi ai soci nessun onere può essere imposto agli interessati che non sia specificatamente previsto dallo statuto. L'eventuale pagamento di provvigione non può eccedere, in ogni caso, lo 0,75 per cento dell'importo del capitale prestato.

Le fidejussioni devono essere concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte e versate dal socio interessato.

Art. 5.

Qualora alla cooperativa artigiana di garanzia aderiscano più di 5.000 soci, essa dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2533 del codice civile nel caso di convocazione delle assemblee straordinarie.

Lo statuto stabilisce le modalità per l'effettuazione delle assemblee separate.

Art. 6.

La giunta regionale nomina il componente del collegio sindacale e del collegio dei probiviri della cooperativa artigiana di garanzia che fungono da presidente di detti organi.

Art. 7.

Ogni richiesta di fidejussione alla cooperativa artigiana di garanzia deve essere motivata e corredata da idonea documentazione informativa anche in ordine alla finalità dell'operazione.

Il consiglio di amministrazione per tutta la durata delle operazioni di credito ammesse alla garanzia, e agevolate con contributi regionali sugli interessi, accerta periodicamente:

a) la regolare esecuzione del piano di rimborso del capitale prestato;

b) il regolare svolgimento dell'attività artigiana dell'impresa;

c) il mantenimento della destinazione del prestito dichiarata nella richiesta di fidejussione.

Di eventuali irregolarità rilevate dovrà essere data tempestiva comunicazione alla giunta regionale.

Art. 8.

Il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto, costituito ai sensi e agli effetti della legge regionale 14 marzo 1978, n. 14, assume tra le sue finalità principali:

a) la rappresentanza obbligatoria delle cooperative artigiane di garanzia associate per la stipulazione di convenzioni con la Regione e con gli istituti e aziende di credito o finanziarie;

b) la prestazione di garanzie sussidiarie o integrative di quelle prestate dalle cooperative artigiane di garanzia associate;

c) il coordinamento dell'attività delle singole cooperative artigiane di garanzia associate.

Al consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Titolo III

INTERVENTI CONTRIBUTIVI REGIONALI

Art. 9.

La Regione, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, partecipa alla formazione e all'integrazione del loro patrimonio sociale mediante l'erogazione di:

a) contributi straordinari;

b) contributi in conto quote sociali;

c) contributi conto perdite.

Art. 10.

I contributi straordinari, a incremento del fondo di garanzia di ciascuna cooperativa artigiana di garanzia, sono concessi per l'esercizio 1982, in ragione di L. 20.000 per ogni socio iscritto al 31 dicembre 1981.

Per gli esercizi successivi i contributi straordinari possono essere concessi tenuto conto delle più rilevanti esigenze operative delle singole cooperative artigiane di garanzia, qualora l'importo complessivo delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio risulti non inferiore all'80 per cento del fido massimo ottenibile fatto pari, in ogni caso, a 10 volte il patrimonio sociale.

All'erogazione dei contributi di cui al precedente comma è destinata la parte dello stanziamento finanziario disponibile dopo la determinazione degli altri contributi previsti dal presente titolo. La ripartizione della somma risultante è determinata dalla giunta regionale con priorità per le cooperative artigiane di garanzia operanti nelle aree definite marginali dal programma regionale di sviluppo.

Art. 11.

I contributi in conto quote sociali sono concessi annualmente e sono rapportati all'incremento del numero dei soci nell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente, nella misura di cinque quote per ogni socio in più. Agli effetti della determinazione dei contributi il valore di ogni quota è stabilito in L. 20.000.

Art. 12.

I contributi in conto perdite sono concessi annualmente in misura pari al 20 per cento dell'importo rimborsato agli istituti e aziende di credito per capitale e interessi a seguito di insolvenze dei soci risultate definitive dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono l'operazione di credito.

Art. 13.

La Regione concorre al potenziamento del patrimonio sociale del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto con l'erogazione di contributi straordinari nella misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1982-83.

Il consorzio regionale è tenuto a presentare alla giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una relazione sull'attività svolta e, in particolare, sull'utilizzo dei contributi richiesti.

Art. 14.

Per il consolidamento delle strutture operative e per una più qualificata assistenza tecnico-finanziaria alle imprese artigiane, la Regione concorre alle spese di gestione delle cooperative artigiane di garanzia e del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto con un contributo pari al 25 per cento delle spese sostenute per rapporti di lavoro subordinato o per prestazioni di liberi professionisti, entro il limite massimale contributivo di L. 5.000.000.

Il limite massimale predetto è elevato a 10 milioni qualora l'organismo associativo richiedente abbia almeno 1.000 soci e un patrimonio sociale inferiore a 500.000.000.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti e per tre esercizi consecutivi, alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Rovigo il contributo può essere erogato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili senza alcun limite massimale.

Art. 15.

Ai fini del conseguimento dei contributi previsti dai precedenti articoli, le cooperative artigiane di garanzia e il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto devono far pervenire le domande entro il 31 maggio di ogni anno corredandole con documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni prescritte per l'erogazione e per la determinazione più favorevole dei contributi, oltre alla seguente:

a) dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale attestante le risultanze del libro dei soci alla data di chiusura dell'ultimo esercizio e l'osservanza di ogni adempimento previsto dalle leggi statali e regionali nonché dello statuto sociale;

b) copia autenticata del bilancio dell'ultimo esercizio con la relazione illustrativa approvato dall'assemblea e depositato a termine di legge.

L'accoglimento delle domande, nei limiti dello stanziamento disponibile, è deliberato dalla giunta regionale.

Art. 16.

A partire dal 1° gennaio 1982 e per le operazioni iniziate successivamente a tale data, la Regione concede un contributo in conto interessi sui crediti di esercizio contratti dalle imprese artigiane con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia aventi i requisiti stabiliti dalla presente legge.

Il contributo è rapportato alla parte di capitale prestato da istituti o aziende di credito, non eccedente i cinque milioni, nella misura del 3 per cento.

L'importo massimale della parte di capitale agevolabile e il tasso di interesse di cui al precedente comma sono elevati rispettivamente a lire 10 milioni e al 5 per cento a favore delle imprese artigiane operanti nelle aree definite marginali e di transizione dal programma regionale di sviluppo.

Art. 17.

Ai fini del conseguimento del contributo in conto interessi, le imprese presentano la domanda per il tramite della cooperativa artigiana di garanzia di appartenenza la quale, con dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione, attesta:

a) l'effettiva destinazione del credito agevolato richiesto alle occorrenze di esercizio dell'impresa;

b) l'avvenuta ammissione alla fidejussione della cooperativa artigiana di garanzia.

Alla domanda dovranno essere allegati un certificato recente di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e una attestazione dell'istituto o azienda di credito specificante la data di decorrenza dell'operazione e l'importo del capitale prestato.

La concessione del contributo è deliberato dalla giunta regionale e il relativo importo è erogato per il tramite dell'istituto o azienda di credito che ha concesso il prestito con modalità previste da apposita convenzione.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Per un periodo di due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione concorre, nella misura del novanta per cento, alle spese conseguenti alla fusione di cooperative artigiane di garanzia mandamentali o comprensoriali per incorporazione in una cooperativa artigiana di garanzia provinciale.

I contributi regionali a incremento del patrimonio sociale erogati alle cooperative incorporate alla data della deliberazione della fusione entrano a far parte, allo stesso titolo, del patrimonio sociale della cooperativa incorporante.

Agli effetti della determinazione del contributo in conto quote sociali, di cui all'art. 12, i soci delle cooperative incorporate non si computano per la determinazione dell'incremento dei soci della cooperativa incorporante.

Le cooperative interessate, entro il termine di cui al primo comma, possono presentare la domanda alla giunta regionale che determina il contributo erogabile previa valutazione dell'ammissibilità delle spese documentate.

Art. 19.

Sono abrogate le leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, 14 marzo 1975, n. 24 e 14 marzo 1978, n. 14, fatta salva la loro applicazione per i procedimenti in corso al 31 dicembre 1981.

Art. 20.

L'onere della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, a partire dall'esercizio 1982, è determinato con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. 71.

Iniziative regionali nel quadro dell'attività della comunità Alpe Adria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 18 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni e riunioni di collaborazione, su materie di competenza regionale, nel quadro delle attività della comunità di lavoro Alpe Adria, di cui la regione Veneto fa parte.

Art. 2.

Fra le iniziative di cui al precedente art. 1 sono comprese anche quelle da realizzare all'estero, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1980.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 80.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 3.

Nelle spese conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge, sia con onere totale che a titolo di concorso, sono incluse anche quelle di rappresentanza e di pubblicazione degli atti.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere o a contribuire, sempre nell'ambito di dette attività, alla realizzazione di iniziative editoriali, nonché di quelle rivolte all'informazione anche mediante convenzioni con agenzie di stampa.

Art. 5.

Per l'esercizio 1981 è stabilita la spesa di L. 300.000.000 mentre per gli esercizi successivi e finché la regione Veneto farà parte della comunità Alpe Adria, l'onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in L. 300.000.000, per l'esercizio 1981 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l'attuazione della legge n. 319/1976 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981.

Art. 7.

Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali	300.000.000	300.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 192019295. — Spese per mostre, convegni, riunioni, pubblicazioni di atti e spese di rappresentanza relative all'attività della comunità Alpe Adria (capitolo di nuova istituzione)	300.000.000	300.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 dicembre 1981

BERNINI

(1326)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821130)